

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*
n. 24

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore DE ECCHER)

approvata nella seduta del 16 novembre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RECANTE MISURE SPECIFICHE NEL SETTORE
DELL'AGRICOLTURA A FAVORE DELLE REGIONI ULTRAPERIFE-
RICHE DELL'UNIONE (COM(2010) 498 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 25 novembre 2010
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 498 definitivo,

considerato che la proposta di regolamento è diretta ad effettuare una rifusione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, al fine di dare maggiore chiarezza alla disciplina, nonché di apportare ulteriori modifiche e soprattutto di adeguare l'impianto normativo alle nuove procedure previste dal Trattato di Lisbona, in particolare agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulle deleghe di potere alla Commissione europea;

considerato che la normativa, già vigente, prevede misure di sostegno nel settore agricolo, in favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del TFUE, ovvero dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, in ragione delle loro caratteristiche di lontananza, isolamento, insularità, clima difficile e dipendenza economica da un numero limitato di prodotti,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata negli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del TFUE, concernenti l'organizzazione comune dei mercati agricoli;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto la rifusione del regolamento (CE) n. 247/2006 e l'adeguamento alle procedure previste dal Trattato di Lisbona non possono essere compiuti dagli Stati membri;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita alle modifiche necessarie per operare la rifusione della normativa recata dal citato regolamento n. 247/2006, e per adeguarlo al Trattato di Lisbona, senza recare modifiche sostanziali alla normativa vigente;

nel merito, si ribadisce quanto già rilevato in relazione a diversi progetti di atti legislativi, ovvero che il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati per un periodo di tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 33 della proposta di regolamento, si pone in contrasto con il dettato dell'articolo 290 del TFUE, secondo cui «gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere».